



COMUNE DI URI

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

www.comune.uri.ss.it

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ANNUALITÀ 2026

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

In attuazione della Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia) e della DGR n. 9/22 del 12 febbraio 2025 (“Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s. m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale”)

RENDE NOTO

CHE SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF) PER L’ANNO 2026.

Si precisa che le domande di ammissione al beneficio regolarmente trasmesse entro il termine originario del 30 aprile 2026 restano valide a tutti gli effetti. I soggetti che hanno già presentato l'istanza entro la suddetta data NON devono ripresentare una nuova domanda. Gli uffici comunali applicheranno le nuove modalità e voci di spesa ammissibili per la rendicontazione, introdotte dalla D.G.R. n. 23/38 del 13.05.2026 e disciplinate all'art. 4 del presente avviso, direttamente in fase di istruttoria delle domande e liquidazione del contributo.

Sono altresì ritenute valide le domande presentate successivamente alla scadenza del termine originario del 30 aprile 2026 e fino alla data odierna di riapertura dei termini di acquisizione delle domande.

NORMATIVA

La Regione Autonoma della Sardegna ha disposto, con L.R. n. 1 del 06/02/2026 l'autorizzazione della spesa da destinarsi alla concessione del sostegno economico denominato "Indennità Regionale Fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da Fibromialgia.

La Regione Sardegna, con la legge regionale n.5 del 2019 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), come modificata dall'art.12 della legge regionale n.22 del 2022 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio) che ha introdotto l'art. 7-bis, ha autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, fino al 31/12/2024, l'istituzione di un sostegno economico denominato "Indennità regionale fibromialgia" (IRF), finalizzato a facilitare sotto l'aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

Con la Legge Regionale 21 novembre 2024, n.18, l'art 1 comma 9, è stato modificato in ultimo l'art 7-bis della Legge Regionale 18 gennaio 2019, n.55, pertanto, l'Indennità è erogata nella forma di contributo "per il rimborso delle spese da destinare ad interventi di carattere sanitario e di cura della persona, soggette a rendicontazione, pari ad un massimo di euro 800, in relazione alla disponibilità del bilancio regionale".

Con la delibera regionale N. 9/22 del 12.02.2025 avente ad oggetto "Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s. m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale" è previsto che "A decorrere dall'anno 2025 l'IRF è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale".

Con l'art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 è stato modificato l'art.7-bis della L.R.18 gennaio 2019 n.5, posticipando all'anno 2026, l'applicazione del riconoscimento dell'indennità in ragione della rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari e da erogarsi in forma di un contributo pari a un massimo di euro 800, per il rimborso delle spese da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal servizio sanitario regionale, socio-sanitario e di cura alla persona, secondo i criteri adottati con DGR 9/22 del 12/02/2025 e in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

Conclusasi, pertanto, il 31 dicembre 2025 la fase sperimentale dell'intervento gestita sulla base delle succitate linee di indirizzo, l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, ha ritenuto necessario aggiornarle e richiamare i contenuti già approvati con la deliberazione n. 9/22 del 12 febbraio 2025 per l'attuazione della legge regionale, come novellata, definendo ulteriormente le tipologie di spese ammissibili per la realizzazione degli interventi e prevedendo le modalità di rendicontazione della spesa.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 23/38 del 13.05.2026 “Linee di indirizzo della misura regionale relativa all'indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5, art. 7-bis.” è stato disposto di:

- approvare le linee di indirizzo, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, recanti modalità e criteri per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia (IRF)”, di cui all'articolo 7-bis della legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5;
- prevedere l'applicazione delle presenti linee di indirizzo dall'anno 2026 e che i cittadini che non hanno presentato la domanda entro il 30 aprile possano presentarla al comune di residenza secondo le modalità dallo stesso definite, compatibilmente con le esigenze istruttorie correlate al rispetto del termine del 30 giugno fissato per la trasmissione dei dati alla Regione.

Le nuove linee di indirizzo, allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/38 del 13.05.2026, definiscono le modalità tecniche e amministrative per l'attuazione delle disposizioni legislative per l'accesso al beneficio da parte delle persone affette da fibromialgia e per la sua rendicontazione.

1) DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in un comune della Sardegna;
- essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva al 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)” deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al Comune di residenza mediante le modalità dallo stesso definite. La domanda deve essere presentata **entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 08.06.2026** con una delle seguenti modalità:

- CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Uri dalle ore 08:30 alle ore 11:30;
- TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.uri.ss.it;
- TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it;

I richiedenti, COMPRESI coloro che hanno beneficiato del contributo nelle annualità precedenti, dovranno presentare domanda, debitamente compilata nelle modalità seguenti:

NUOVE DOMANDE 2026

I richiedenti dovranno presentare il Modulo **“NUOVE ISTANZE 2026” (ALLEGATO A)** e allegare:

- l’attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità;
- la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica
- documento di identità.

RINNOVI DOMANDE PRESENTATE NEL 2025

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell’anno precedente, sarà considerata valida l’istanza già presentata e la certificazione medica precedentemente acquisita dall’ente, fermo restando l’obbligo di comunicare, entro il suddetto termine, l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso alla misura e l’attestazione ISEE annuale, in assenza della quale è prevista la massima decurtazione del contributo.

Resta necessaria la presentazione dell’ISEE annuale, in assenza della quale è prevista la massima decurtazione del contributo.

I richiedenti dovranno presentare il Modulo **“RINNOVI ISTANZE” (ALLEGATO B)** e allegare:

- l’attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità;
- documento di identità.

La modulistica è reperibile presso gli uffici dei Servizi Sociali o sul sito istituzionale del comune di Uri all’indirizzo www.comune.uri.ss.it.

3) MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

L’indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma **di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario**, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, **soggette a rendicontazione**, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L’importo riconoscibile dell’indennità è rapportato alla situazione economica del beneficiario, misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE:

FASCE ISEE	EVENTUALE DECURTAZIONE
ISEE fino a euro 15.000,00	Finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	Finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	Finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	Finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	Finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	Finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	Finanziamento del progetto decurtato del 65%

ISEE oltre 80.000	Finanziamento del progetto decurtato del 80%
-------------------	--

È possibile considerare l'ISEE sociosanitario per le persone con certificata disabilità o non autosufficienza.

L'importo dell'indennità, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale fino a concorrenza dello stanziamento annuale autorizzato sul bilancio regionale.

4) SPESE AMMISSIBILI

L'art.7-bis, in ultimo modificato con legge regionale n. 11 del 29 aprile 2025, prevede che a decorrere dall'anno 2026, l'Indennità è erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese sostenute da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
- c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
- d) spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
- e) spese per l'acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
- f) spese per l'acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina

complementare riconosciute e erogate nell'ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;

- j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata al comune di residenza, **ENTRO IL GIORNO 15 GENNAIO 2027, unitamente al modulo di richiesta di rimborso (ALLEGATO C) reperibile presso l'Ufficio dei servizi sociali** che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

Il comune provvede alla verifica dell'ammissibilità delle spese e all'erogazione del beneficio economico nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

Il comune provvederà ad inviare alla Direzione generale delle Politiche Sociali il fabbisogno rilevato entro il 30 giugno 2026 tramite il sistema informativo Sipso.

Si evidenzia che si potrà avere accesso al contributo solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse assegnate da parte della Regione Sardegna.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria anche **attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione il relativo codice IBAN.

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Comune di Uri. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa.

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

7) NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge regionale n. 5/2019, art. 7 bis, comma 2, ss.mm.ii.

8) PUBBLICITÀ

Allegato alla determinazione n. 134 del 25/05/2026

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.uri.ss.it.

Uri, 25/05/2026

**Il Responsabile dell'Area Servizi
Sociali e Culturali
*F.to Dr.ssa Marianna Carboni***